

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1051 del 05/03/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1239 del 11/05/2015, Prot. Prov.le 44554/2015 intestata a IMPRESA COROMANO S.R.L. per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi derivanti da costruzioni, demolizioni ed escavazioni sito nel Comune di Bertinoro, Via Meldola n. 1316.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1091 del 05/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno cinque MARZO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1239 del 11/05/2015, Prot. Prov.le 44554/2015 intestata a IMPRESA COROMANO S.R.L. per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi derivanti da costruzioni, demolizioni ed escavazioni sito nel Comune di Bertinoro, Via Meldola n. 1316.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1239 del 11/05/2015, Prot. Prov.le 44554/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. IMPRESA COROMANO S.R.L., con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Meldola n. 1316 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi derivanti da costruzioni, demolizioni ed escavazioni, sito nel Comune di Bertinoro, Via Meldola n. 1316.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro alla ditta richiedente in data 27/05/2015 con Atto Prot. Com.le 8792;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO D, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che:

- In data 03/07/2018 è entrato in vigore il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 che stabilisce i criteri che determinano quando il conglomerato bituminoso gestito originariamente come rifiuto (EER 17.03.02), costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni cessa di essere considerato rifiuto, a seguito di una o più operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e può essere qualificato come “granulato di conglomerato bituminoso”.
- Gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che ricevono rifiuti identificati dal EER 17.03.02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*, e che intendono commercializzare in uscita dall'impianto materiali costituiti da “granulato di conglomerato bituminoso” classificati come “rifiuti cessati” (ex materie prime secondarie), a partire dal 30/10/2018 devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal D.M. n. 69/2018.
- A tal fine, il decreto prevede che entro il 30/10/2018, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso devono presentare comunicazione di aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018.

Dato atto che **IMPRESA COROMANO S.r.l.** è iscritta per l'attività di recupero R13-R5 sui rifiuti classificati con EER 170302 (tip. 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) in virtù dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 compresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata;

Vista pertanto la comunicazione presentata da **IMPRESA COROMANO S.r.l.**, acquisita al PGFC/2018/18542 del 30/10/2018, inerente l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018, dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 (Allegato D dell'AUA rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1239 del 11/05/2015, prot. n. 44554/15);

Dato atto che la sopraccitata documentazione è comprensiva della planimetria aggiornata dell'impianto, nella quale è stato individuato anche il settore specifico di stoccaggio del granulato di conglomerato bituminoso;

Dato atto che con nota PGFC/2018/20111 del 28/11/2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta integrazioni;

Vista la documentazione integrativa acquisita in data 08/02/2019 al PG/2019/21418;

Dato atto che in data 05/03/2019 il responsabile dell'endoprocedimento “recupero rifiuti”, ha aggiornato le

proprie conclusioni istruttorie specificando in particolare quanto segue: "(...) Ai fini dell'aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018 si comunica quanto segue:

a) è inserita la seguente **prescrizione n. 7** nell'Allegato Allegato D dell'AUA rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1239 del 11/05/2015, prot. n. 44554/15:

7) il conglomerato bituminoso (EER 170302) derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e **inviata ad ARPAE – SAC e ARPAE – Servizio Territoriale** al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

b) la **planimetria di riferimento** dell'allegato D dell'AUA suddetta è sostituita dalla seguente:

Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PGFC n. 18542 del 30.10.2018, denominata "Allegato C.2 – Planimetria impianti ed aree recupero rifiuti", a firma del geom. P. Gemmi

Dato atto infine che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si coglie altresì l'occasione per aggiornare la prescrizione n. 6 del medesimo allegato, indicando che il versamento deve essere effettuato ad Arpae e non alla Provincia di Forlì-Cesena:

6) Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati **ad Arpae** i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.";

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1239 del 11/05/2015, Prot. Prov.le 44554/2015 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. *IMPRESA COROMANO S.R.L., con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Meldola n. 1316 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi derivanti da costruzioni, demolizioni ed escavazioni, sito nel Comune di Bertinoro, Via Meldola n. 1316.*", rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro alla ditta richiedente in data 27/05/2015 con Atto Prot. Com.le 8792, come segue:

a) nell'Allegato D dell'AUA vigente è inserita la seguente **prescrizione n. 7**:

7) il conglomerato bituminoso (EER 170302) derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e **inviata ad ARPAE – SAC e ARPAE – Servizio Territoriale** al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

b) la **planimetria di riferimento** dell'allegato D dell'AUA suddetta è sostituita dalla seguente:

Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PGFC n. 18542 del 30.10.2018, denominata "Allegato C.2 – Planimetria impianti ed aree recupero rifiuti", a firma del geom. P. Gemmi

Dato atto infine che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si coglie altresì l'occasione per aggiornare la prescrizione n. 6 del medesimo allegato, indicando che il versamento deve essere effettuato ad Arpae e non alla Provincia di Forlì-Cesena:

6) Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati **ad Arpae** i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.”;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1239 del 11/05/2015, Prot. Prov.le 44554/2015** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. IMPRESA COROMANO S.R.L., con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Meldola n. 1316 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi derivanti da costruzioni, demolizioni ed escavazioni, sito nel Comune di Bertinoro, Via Meldola n. 1316.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro alla ditta richiedente in data 27/05/2015 con Atto Prot. Com.le 8792, **come segue**:

a) nell'Allegato D dell'AUA vigente è inserita la seguente **prescrizione n. 7**:

7) il conglomerato bituminoso (EER 170302) derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato “granulato di conglomerato bituminoso” se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e **inviata ad ARPAE – SAC e ARPAE – Servizio Territoriale** al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

b) la **planimetria di riferimento** dell'allegato D dell'AUA suddetta è sostituita dalla seguente:

Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PGFC n. 18542 del 30.10.2018, denominata “Allegato C.2 – Planimetria impianti ed aree recupero rifiuti”, a firma del geom. P. Gemmi

Dato atto infine che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si coglie altresì l'occasione per aggiornare la prescrizione n. 6 del medesimo allegato, indicando che il versamento deve essere effettuato ad Arpae e non alla Provincia di Forlì-Cesena:

6) Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati **ad Arpae** i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.”

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1239 del 11/05/2015, Prot. Prov.le 44554/2015.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Luana Francisconi, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, an-

che potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1239 del 11/05/2015, Prot. Prov.le 44554/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.